



COMUNE DI CASTROLIBERO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N° 06/2024

ORDINANZA DI BONIFICA DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO

Fabbricato sito in Via L. da Vinci n°1 – fabbricato “A” del condominio Parco degli Ulivi, distinto al NCEU al foglio di mappa n°9 particella n°626

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-con **verbale di accertamento prot. n°3705 del 31.04.2015** il personale del Corpo di Polizia Municipale del comune di Castrolibero constatava che *“la copertura della palazzina contraddistinta con la lettera “A”, situata in via L. Da Vinci n°1, è costituita dal lastre in cemento amianto”*;

- a seguito di richiesta del Comandante della Polizia Municipale inoltrata al CGA dell’ArpaCal e al Distretto Sanitario ASP di Rende *“per la verifica dello stato di conservazione del materiale usato come copertura”* del suddetto fabbricato, **in data 07.05.2015** veniva effettuato un **sopralluogo** sul posto alla presenza del dott. Dario Augieri (dirigente sanitario ASP), dei tecnici ArpaCal, del personale della P. M. del comune di Castrolibero, del sig. Giovanni Campesi amministratore del condominio “Parco degli Ulivi” e della sig.ra Brunetti Rosa, condomina che aveva presentato all’ASP di Cosenza **l’esposto prot. n°71064 del 08.04.2015**;

-con **nota prot. n°0110831 del 09.06.2015** il dott. Dario Augeri trasmetteva al Sindaco del comune di Castrolibero l’esito del suddetto sopralluogo dal quale si evince che la copertura del suddetto fabbricato è costituita da lastre in materiale contenente amianto (MCA) della specie “crisotilo” per come accertato dalle analisi eseguite dal CGA dell’ArpaCal (rapporto di prova n°110 del 26.05.2015) e, conseguentemente, il dott. Augieri, nella stessa nota, prescriveva al Sindaco *“di disporre, con l’urgenza consentita, lo smantellamento della copertura di che trattasi al fine di tutela della salute pubblica”*;

-in data **17.06.2015** il Sindaco pro tempore Giovanni Greco emetteva **l’Ordinanza Sindacale n°61** con la quale ordinava al sig. Campesi Giovanni *“di provvedere alla bonifica ovvero alla rimozione delle lastre ondulate di cemento - amianto, in condizioni di avanzata alterazione, in un termine di 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento e di contattare con immediatezza, al tal fine, l’ArpaCal per concordare gli interventi urgenti atti ad eliminare il pericolo di liberazione di fibre di amianto nell’aria”*;

-nella suddetta Ordinanza si avvertiva, altresì, che *“in caso di accertata inottemperanza, si procederà alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 650 del c.p.c, all’irrorazione della prevista sanzione amministrativa pecuniaria e si valuterà la possibilità di emettere ulteriore provvedimento amministrativo coercitivo”*;

- in data **14.10.2015** il suddetto sig. Campesi Giovanni comunicava al Sindaco di aver presentato in data 16.09.2015 prot. n°10284 presso il Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune, una SCIA relativa a lavori di bonifica del manto di copertura in cemento amianto del fabbricato plurifamiliare oggetto dell’ordinanza sindacale di cui in premessa;

-trascorsi i 90 giorni dalla notifica del provvedimento sindacale, il personale di Polizia Municipale ,con verbale del **30.11.2015**, **accertava la non ottemperanza** del condominio all’ordinanza sindacale n°61/2015 e, pertanto, procedeva ad inoltrare la **comunicazione di reato** ai sensi dell’art. 347 del c.p.p. alla competente autorità giudiziaria, per violazione all’art.650 del c.p.;





-con nota a mezzo pec dell'11.09.2023, l'ing. Giuseppe Infusini, nella sua qualità di presidente del Comitato ONA di Cosenza Odv dell'Osservatorio Nazionale Amianto, esperto in problematiche ambientali connesse con la presenza di amianto nei luoghi di vita e di lavoro e autore di vari e pubblicazioni scientifiche di settore, a seguito di richiesta della sig.ra Brunetti Rosa e di verifiche sul posto, ha trasmesso una dettagliata relazione corredata da documentazione fotografica commentata nelle cui conclusioni si evidenzia che *“La presenza di siffatta copertura in cemento amianto di vasta estensione ed in pessimo stato di conservazione, costituisce un rischio sanitario ambientale concreto per la salubrità dell'aria per la possibilità che fibre d'amianto possano essere rilasciate dal materiale. Si ravvisa pertanto la necessità che tale fonte di esposizione cessi di costituire un rischio concreto per la salute pubblica condizione che richiede l'emanazione, da parte del Comune, di un provvedimento che riassegni termini stretti e perentori al condominio “Parco degli Ulivi” per l'esecuzione della bonifica tramite rimozione e smaltimento e che, in caso di inadempimento, preveda l'intervento sostitutivo d'ufficio a spese dello stesso condominio”*.

- non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito all'azione giudiziaria conseguente alla comunicazione di reato di cui al verbale del 30.11.2015, con nota **prot. n. 20654 del 25.09.2023**, anche al fine di valutare le possibili legittime azioni conseguenti, il Comando di Polizia Municipale ha inoltrato una nota di sollecito all'autorità giudiziaria;

DATO ATTO CHE:

-in riferimento all'amianto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto l'impossibilità di individuare una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione;

-l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha stabilito che esistono prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto per l'uomo; provoca il mesotelioma, il cancro del polmone, della laringe, e dell'ovaio;

- è scientificamente provato, dunque che l'esposizione alle fibre d'amianto è causa di patologie gravi ed irreversibili prevalentemente a carico dell'apparato respiratorio;

-nella fattispecie **ricorrono i presupposti** e le ragioni per svolgere con celerità e tempestività il procedimento amministrativo oggetto del presente atto allo scopo di evitare l'aggravamento della situazione e di salvaguardare la salute pubblica.

RITENUTO pertanto di avviare una **fase preparatoria** per pianificare l'intervento sostitutivo del comune, circostanza che richiede tempi burocratici non brevi, sia per la messa a disposizioni di fondi di bilancio che per la predisposizione degli atti tecnici strettamente necessari alla bonifica.

CONSIDERATO altresì che nel frattempo sia opportuno **riassegnare un nuovo termine** al citato condominio affinché provveda in **tempi brevissimi** ad eseguire la bonifica della copertura già oggetto dell'ordinanza n°61/2015 e che, se ciò non avvenga a tali condizioni, **l'intervento sostitutivo del Comune assume carattere inevitabile**.

RICHIAMATA LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI SETTORE:

- L. n° 257/1992 *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

- DPR 08.08.1994 *“Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto”*;

- DM 06.09.94 *“Norme Tecniche di applicazione della L. n°257/92”*;

- Circ. Min. San. Del 12.04.1995, n°7, *“Circolare esplicativa del DM 06.09.1994”*;

- D. Min. Sanità 14.05.1996, recante *“Norme e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f) della L. 27 marzo 1992, n°257”*;





- D. Min. Sanità 20.08.1999 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica di manufatti contenenti amianto”;
- la Legge Regionale n°14/2011 “Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all’eliminazione di rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto”;
- il Piano Regionale Amianto Calabria vigore (PRAC) approvato con DCR n°156 del 19.12.2016, pubblicato sul BUR Calabria n°42 del 08.05.2017.

RITENUTO pertanto che, a fronte di grave, concreto ed attuale pericolo per la salute dei cittadini, si giustifica l’emissione della presente Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente nei confronti dell’Amministratore del condominio Parco degli Ulivi relativamente al fabbricato “A” ubicato in questo comune in via L. da Vinci n°1;

Visto l’art. 192, comma 3. secondo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione del materiale in amianto ed il ripristino dello stato dei luoghi, ed il termine entro il quale le stesse devono essere eseguite.

VISTO l’art. 54 comma 7 del D.Lgs. n. 267 /2000 e s.m.i., che prevede che, qualora l’ordinanza adottata ai sensi del quarto comma dello stesso articolo sia diretta a destinatari determinati e questi non ottemperino all’ordine impartito, il **Sindaco possa provvedere d’ufficio** a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui gli stessi siano incorsi;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, al sig, Campesi Giovanni, nato a Cosenza il 06/09/1972, nella sua qualità di Amministratore del condominio denominato "Parco degli Ulivi" fabbricato “A” sito in via L. da Vinci n°1 sul quale insiste la copertura costituita da lastre in cemento amianto in pessimo stato di conservazione, di **individuare** una ditta specializzata ed autorizzata al fine di provvedere alla **bonifica** della copertura in parola tramite **rimozione e smaltimento da concludersi entro 60 giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, previo acquisizione del titolo edilizio e della presentazione del Piano di Lavoro presso l’U.O. di SPISAL dell’ASP di Cosenza;

Resta l’obbligo a carico del proprietario dell’immobile fino all’avvenuta bonifica, di applicare il programma di controllo e di manutenzione dei materiali di amianto di cui al punto 4a) del DM 06.09.1994 e del parag. 9.4 del suddetto PRAC;

AVVERTE

- 1 – che il presente atto costituisce **diffida ad adempiere** a quanto ordinato, anche in relazione all’intervento sostitutivo del Comune che, in caso di **inottemperanza**, sarà legittimato a procedere d’ufficio facendo eseguire l’intervento di bonifica a spese del condominio interessato, previa comunicazione della spesa approvata con apposita deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del progetto degli interventi ritenuti strettamente necessari;
- 2 - che la non osservanza della presente Ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 650 del cod. pen. senza pregiudizio dell’azione penale ed amministrativa per i reati in cui si incorre;

DISPONE

-la notificazione della presente Ordinanza al sig. **Campesi Giovanni** nato a Cosenza il 06/09/1972, nella sua qualità di Amministratore del condominio denominato "Parco degli Ulivi" fabbricato “A”.





-l'invio di copia del presente provvedimento all'ArpaCal – CGA via della Pace n°6 Castrolibero ed ai rispettivi responsabili dell'Area Tecnica e di Vigilanza e Servizi del comune di Castrolibero.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 07 agosto 1990 n°241, il responsabile del procedimento è il Cap. Antonio Plastina, Responsabile dell'Arre Vigilanza e Servizi del Comune di Castrolibero.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del DPR n°1199 del 24.11.1971.

Dalla Residenza Municipale, li 15.03.2024

Il Comandante P.L.
(Cap. Antonio Plastina)



IL SINDACO
(Orlandino Greco)

